

Deliberazione n. 4/2023/PASP



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, c. 3, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota prot. n. 2497 del 5 ottobre 2022 a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - Sede di Trento;

VISTA la nota del Comune di Cavalese, recante data 9 dicembre 2022, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con numero 2843, in data 12 dicembre 2022, con la quale il segretario reggente del Comune trasmetteva la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 7 dicembre 2022 e relativi allegati, riguardante la cessione del ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica di proprietà del Comune di Cavalese in "Dolomiti Energia S.p.A." e partecipazione alla società con acquisizione di azioni, *"al fine di consentire il controllo e l'adozione della delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente"*;

VISTA l'ordinanza n. 1/2023 del 11 gennaio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITI i magistrati relatori, Cons. Giuseppina Mignemi e Cons. Tullio Ferrari;

FATTO

Con provvedimento n. 40 del 7 dicembre 2022, il Consiglio comunale di Cavalese ha deliberato:

"1. di dismettere il servizio di vendita e commercializzazione dell'energia elettrica sul Comune di Cavalese attualmente svolto in economia per le ragioni tecnico-giuridiche esposte nella parte premessuale della presente deliberazione;

2. di stabilire, quale forma gestionale per continuare ad assicurare il servizio pubblico di interesse generale di vendita e commercializzazione dell'energia elettrica ai clienti del territorio comunale, il conferimento del ramo d'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 e ss.mm., alla Società "Dolomiti Energia S.p.A." con sede a Trento, in via Fersina, n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione nel

registro delle imprese di Trento n. 01812630224, conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Cavalese, gestito sinora "in economia" comprensivo del pacchetto clienti, con godimento dalla data che in via attuativa sarà fissata dalla Giunta comunale una volta verificata la corrispondente volontà della Società, formalmente espressa, e con facoltà di differimenti dipendenti da cause normative e/o di natura amministrativa o tecnica;

3. di approvare per dette finalità, l'aggiornamento della relazione peritale di stima del valore del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di energia elettrica operante nel Comune di Cavalese, aggiornata alla data del 30 settembre 2022, a firma del dott. Michele Andreaus di data 14 novembre 2022, asseverata dal Giudice di pace di Trento in pari data e pervenuta al protocollo comunale in data 17 novembre 2022 sub prot. 17470 che indica in € 139.000,00.= il valore del ramo d'azienda e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sebbene non materialmente allegata alla stessa;

4. di dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al precedente punto 2, a decorrere dalla data che sarà fissata dalla Giunta comunale è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di vendita dell'energia elettrica da parte del Comune di Cavalese;

5. di dare atto che per effetto del conferimento di cui al precedente punto 2., la Società "Dolomiti Energia S.p.A." subentra automaticamente, a decorrere dalla data di efficacia del conferimento in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al servizio di commercializzazione dell'energia elettrica comunale di Cavalese e, pertanto, la nuova società subentra nella titolarità anche dei contratti attivi e passivi, inclusi i marchi, i brevetti, i mandati, le rappresentanze ed ogni altro contratto tipico o atipico o proposta contrattuale attinente al complesso aziendale già stipulati prima d'ora, esclusi altresì i rapporti di lavoro subordinato con il personale, e fatte salve eccezioni concordate considerate dalla Giunta;

6. di dare atto che con il perfezionamento del conferimento, di cui al precedente punto 2. è da intendersi cessata l'attività di gestione in economia del servizio di commercializzazione dell'energia elettrica comunale da parte del Comune di Cavalese;

7. di condizionare sospensivamente, per la formalizzazione del conferimento in natura del ramo d'azienda, che Dolomiti Energia S.p.A. deliberi l'offerta in opzione a favore del Comune di Cavalese (con esclusione del diritto d'opzione spettante agli altri soci) di n. 17.263 azioni ordinarie con un valore pari a euro 8,052 dei quali Euro 1,00 per valore nominale ed euro 7,052 quale sovrapprezzo da dividersi su ciascuna azione, con godimento dalla data di cui al precedente dispositivo 2;

8. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di conferimento ad avvenuta acquisizione degli esiti degli organi deliberanti di Dolomiti Energia S.p.A. autorizzando da subito il Sindaco pro tempore ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti necessari per consentire la partecipazione sociale e l'avvio della nuova formula gestionale, nonché per il compimento di

tutte le pratiche necessarie al regolare conferimento in Dolomiti Energia S.p.A. del complesso aziendale afferente all'attività di commercializzazione e vendita dell'energia elettrica del Comune di Cavalese;

9. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento sono a totale carico di Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Trento;

10. di disporre l'invio dell'atto di acquisizione della partecipazione diretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

11. di disporre l'invio del presente atto deliberativo e suoi allegati di acquisizione della partecipazione diretta alla Corte dei conti della Regione Trentino - Alto Adige Sezione regionale di controllo sede di Trento ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

12. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata alla P.A.T., Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia;

13. di incaricare il Segretario generale a procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente";

14. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario generale temporaneo reggente incaricato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento acquisito al protocollo comunale in data 30/11/2022 sub 18145 e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm., pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

15. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;*
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104."

Conclusivamente, il Consiglio comunale, "Ravvisati gli estremi dell'urgenza ai fini della dichiarazione

di immediata esecutività della presente deliberazione propedeutica all'adozione di successivi provvedimenti deliberativi intrinsecamente connessi e collegati con la presente deliberazione; Visto l'art. 183 co. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.; [...], ha deliberato “di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 2 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.”.

In allegato alla deliberazione consiliare, il Comune di Cavalese ha trasmesso:

- relazione peritale di stima del valore del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di energia elettrica operante nel Comune di Cavalese in ipotesi di conferimento nella società “Dolomiti Energia S.p.A.”, di data 2 novembre 2021;
- lettera di Dolomiti Energia: Dichiarazione di impegno al mantenimento di uno sportello fisico aperto al pubblico nel territorio del Comune di Cavalese condizionata alla finalizzazione del conferimento in Dolomiti Energia del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione della energia elettrica, di data 17 gennaio 2022;
- lettera di richiesta parere del Comune di Cavalese alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige concernente “Referendum consultivo comunale di iniziativa popolare avente ad oggetto: “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà del Comune di Cavalese?”, di data 12 settembre 2022;
- parere della Regione autonoma Trentino-Alto Adige concernente “Referendum consultivo comunale di iniziativa popolare avente ad oggetto: “Volete che l'azienda elettrica comunale resti di proprietà del Comune di Cavalese?” – Risposta a richiesta di approfondimento”, di data 28 settembre 2022;
- aggiornamento della relazione di stima del valore del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di energia elettrica operante nel Comune di Cavalese in ipotesi di conferimento nella società “Dolomiti Energia S.p.A.”, di data 14 novembre 2022;
- lettera di Dolomiti Energia avente ad oggetto: “Azienda elettrica comunale di Cavalese – conferimento del ramo d'azienda commerciale”, di data 23 novembre 2022;
- parere dell'organo di revisione del Comune di Cavalese, di data 28 novembre 2022;
- proposta di deliberazione del consiglio comunale del Comune di Cavalese, di data 30 novembre 2022;
- prospetto costi per consulenze nel quinquennio 2017-2021 finalizzati ad acquisire gli apporti di collaborazione/consulenza da parte di soggetti specializzati esterni per problematiche

specifiche di particolare complessità.

Sono stati acquisiti d'ufficio, dal sito *internet* dell'Amministrazione e della società interessata al procedimento, gli ulteriori documenti richiamati nella presente deliberazione.

Si rappresenta, inoltre, che, sull'operazione di cessione dell'azienda elettrica comunale di Cavalese si è svolto, in data 3 luglio 2022, referendum consultivo di iniziativa popolare, del cui esito ha preso atto il Consiglio comunale con delibera n. 24 dell'11 luglio 2022.

DIRITTO

Questa Sezione di controllo rileva, preliminarmente, che non risulta che vi sia stato il perfezionamento dell'operazione societaria descritta nel provvedimento in esame, sicché la deliberazione consiliare deve essere sottoposta al vaglio del giudice contabile, ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

A norma dell'art. 5, cc. 3 e 4, del TUSP, la Corte dei conti verifica che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare la necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del TUSP; le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità del provvedimento agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria, la verifica operata dalla Corte dei conti terrà anche conto della completezza e della adeguatezza di approfondimento in ordine alla scelta compiuta dall'amministrazione e, con riferimento specifico al parametro dell'adeguatezza, la valutazione deve *“modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione*

societaria deliberata.” (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

L’obbligo di motivazione analitica è escluso dall’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016 solo nel caso in cui *“la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.”.*

Nel merito dell’atto trasmesso, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, come novellato dall’art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

1) Necessità dell’operazione per il perseguimento dei fini istituzionali. Onere di motivazione analitica. Convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Oneri di motivazione analitica anche in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Compatibilità del conferimento con la normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Ai fini del controllo di conformità del provvedimento consiliare, occorre valutare, innanzi tutto, se l’acquisto della partecipazione societaria da parte del Comune di Cavalese, mediante conferimento in natura del ramo di azienda concernente l’attività di commercializzazione dell’energia elettrica, avvenga in conformità ad una espressa previsione legislativa o meno, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016.

Nella delibera di questa Sezione n. 3/2022/PASP, adottata nella odierna camera di consiglio e avente ad oggetto il parere rilasciato al Comune di Cavalese per la cessione del ramo di azienda riguardante la rete di distribuzione dell’energia elettrica a SET Distribuzione S.p.A., con contestuale acquisizione di azioni in contropartita al conferimento, si è dato conto della corposa produzione normativa e amministrativa, emanata a seguito dell’approvazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia”* e, in particolare, alla disciplina secondo la quale, nei territori delle province autonome, le imprese alle quali sono stati trasferiti gli impianti di distribuzione di ENEL S.p.A., e quelle già operanti alla data del 1° gennaio 2000, esercitano o continuano a esercitare l’attività di distribuzione dell’energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente, in conformità alle previsioni del piano provinciale di distribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2031, le attività di distribuzione dell’energia elettrica sono affidate in concessione dalla provincia sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla

suddetta data e, qualora prima di tale data un soggetto titolare cessi l'attività per qualsiasi motivo, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento che, in base al piano di distribuzione dell'energia elettrica, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1994 del 27 settembre 2013, è un unico soggetto per l'intera provincia, identificato nella società "SET Distribuzione S.p.A."

Questa società è, infatti, subentrata ad ENEL S.p.A., dal 1° luglio 2005, nella proprietà e nella gestione degli impianti di distribuzione di energia elettrica in provincia di Trento e ha provveduto, nel corso degli anni successivi, all'acquisizione di altri soggetti gestori del servizio nel territorio provinciale.

In sintesi, nella fattispecie di dismissione del servizio di distribuzione di energia elettrica, il legislatore provinciale ha previsto termini, condizioni e forme di gestione del servizio pubblico di distribuzione elettrica nel territorio provinciale ed ha ritenuto indispensabile, per il perseguimento delle finalità istituzionali, *ex art. 4 TUSP*, economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile, perché preferibile alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa la scelta dell'ente locale, che cessi l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, di trasferire tale servizio pubblico alla società costituita, e partecipata, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la quale è, *ex lege*, soggetto cessionario di riferimento obbligato, ai sensi dell'art. 13, c. 8, della l.p. n. 3/2001.

Il provvedimento di dismissione dell'attività di commercializzazione dell'energia elettrica mediante il conferimento del ramo d'azienda nel soggetto subentrante, con contropartita di azioni e conseguente assunzione della qualità di socio della medesima, invece, deve trovare analitica motivazione, ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

La deliberazione in esame riferisce che il Comune di Cavalese gestisce "*in economia*" i servizi di vendita in regime di maggior tutela, misura e distribuzione dell'energia elettrica sul proprio territorio.

Tale competenza deriva dal disposto dell'art. 1, c. 2, del d.P.R. n. 235 del 1977, secondo il quale "*gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.*"

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2007, n. 125, recante "*Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*", è stata introdotta nell'ordinamento la separazione

dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa.

Tale norma ha previsto, dal 1° luglio 2007, per i clienti finali domestici, la possibilità di recedere dal contratto di fornitura con il proprio distributore, per scegliere un diverso fornitore.

Per coloro che non avessero effettuato questa scelta, l'impresa di distribuzione avrebbe dovuto garantire l'erogazione dell'energia approvvigionata da "Acquirente unico S.p.A.", per assicurare, tra l'altro, la fornitura di energia in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario.

L'azienda elettrica del Comune di Cavalese, accanto al servizio di distribuzione, ha avuto titolo per mantenere anche l'attività di vendita a quei clienti che, nel frattempo, non avevano scelto di passare al mercato libero e, comunque, nella veste di venditore in regime di "*maggior tutela*"; senza, peraltro, assumere iniziative per diventare un venditore del mercato libero.

Dal provvedimento consiliare, oggetto dell'attuale scrutinio, si evince che, alla data del 30 settembre 2022, l'azienda elettrica comunale contava n. 3487 utenze, di cui n. 2951 domestiche e n. 536 non domestiche in bassa tensione.

Nella delibera, il Consiglio comunale ha evidenziato che gli utenti in regime di "*maggior tutela*" non possono considerarsi acquisiti in via definitiva dal Comune di Cavalese, dal momento che, nei prossimi due anni, anche tali contratti saranno posti sul libero mercato ed oggetto di aste competitive, aperte a tutti gli operatori operanti nel settore.

Infatti, tanto i clienti domestici quanto le microimprese continuano, temporaneamente e fino al 10 gennaio 2024, i primi, e fino al 1° aprile 2023 i secondi, ad avere diritto al servizio di maggior tutela; dopodiché, tutte le utenze, salvo proroghe, passeranno al mercato libero.

Si legge, inoltre, nel provvedimento, che, in considerazione della particolarità e della rapida evoluzione del settore elettrico, sono, nel tempo, insorte crescenti criticità operative, nello svolgimento delle attività legate alle piccole dimensioni del servizio elettrico comunale, che hanno palesato l'insostenibilità, nel futuro, della gestione, in regia diretta, della predetta attività. In particolare, le criticità descritte ed affrontate dal Comune sono riconducibili alla complessità della gestione e dei sempre maggiori adempimenti, nonché dall'esiguità del personale disponibile addetto all'ufficio comunale, costituito da un collaboratore amministrativo cat. C evoluto e da un assistente amministrativo, cat. C livello base.

La dotazione è ritenuta dall'Ente insufficiente a garantire un servizio senza soluzione di continuità; inoltre, non risulta percorribile, per i vincoli previsti dalla vigente normativa, il ricorso a nuove assunzioni, anche per la mancanza delle necessarie risorse a bilancio.

Ulteriori, ma non secondari aspetti evidenziati dal Consiglio comunale riguardano, da un lato,

l'incidenza, sul bilancio dell'ente, dei costi del servizio indicati, per il quinquennio 2017-2021, in euro 404.658,68=, finalizzati ad acquisire gli apporti di collaborazione/consulenza da parte di soggetti specializzati esterni, non sostenibili in via continuativa, in virtù dei vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia e, dall'altro, l'incidenza economica dell'attività di vendita dell'energia elettrica, ritenuta *"aspetto marginalissimo ma che finisce con il diventare un elemento che comporta comunque gravosi oneri di attenzione e gestionali indiretti nell'ambito di un apparato amministrativo fatto per ben altre attività."*

Alla luce dello scenario descritto, il Comune ritiene di essere sostanzialmente impossibilitato a proseguire con una gestione *"in economia"*, come quella attuale, per porsi come venditore in regime di concorrenzialità sul mercato libero, dove operano centinaia di *provider*, con la necessità di disporre, per essere competitivi, *"di un soggetto, dotato di caratteristiche strutturali, gestionali, ed imprenditoriali di tutt'altra natura giuridica e spessore imprenditoriale; quindi non è immaginabile, guardando all'assetto normativo e alla situazione sostanziale, formare una struttura aziendale da tenere in piedi per stare sul mercato libero."*

Ad avviso della Sezione, il provvedimento del Consiglio comunale appare congruamente motivato sotto il profilo della valutazione alternativa alla gestione diretta, da parte dell'Ente, dell'attività di vendita dell'energia elettrica.

Con riguardo al rispetto dei parametri normativi dettati per la costituzione o l'acquisto di partecipazioni, dirette e indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che l'acquisizione della partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A., da parte del Comune di Cavalese, mediante conferimento del relativo ramo di azienda, risulta autorizzato da una specifica delibera dell'organo assembleare, in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c) del TUSP.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, richiesto dall'art. 5, c. 1, TUSP (anche per il tramite dell'art. 8), l'atto deliberativo del Comune espone, anche se in parte, il rispetto dei parametri previsti dal legislatore per l'adesione all'organismo partecipato; mentre, invece, non appare di immediata percezione la ragione per la quale l'ente non abbia proceduto alla dismissione dell'*asset* attraverso una formale procedura concorrenziale.

In merito alla competenza dei comuni della provincia di Trento in materia di energia elettrica, l'art. 1, c. 1, del d.P.R. 235/1977 prevede che *"gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitale, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: a) di esercitare le attività elettriche come individuare dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica; b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, ..."*.

Inoltre, l'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dispone che *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo [...] Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”*.

Alla luce della normativa richiamata, il Comune di Cavalese ha ritenuto di perseguire, con l'operazione di conferimento del ramo di azienda oggetto del presente esame, l'obiettivo di un modello gestionale del servizio pubblico che assicuri *standard* di qualità compatibili con la struttura comunale.

Allo scopo, ha verificato, inizialmente, la possibilità di cedere il ramo d'azienda alla società ACSM Trading Srl, facente capo al gruppo ACSM Primiero, con sede in Primiero San Martino di Castrozza, che, però, ha manifestato disinteresse all'operazione.

Il successivo confronto con “Dolomiti Energia S.p.A.”, società che svolge attività di vendita dell'energia, come effettivamente riscontrato dalla Sezione dalla consultazione dell'oggetto sociale sul registro imprese, con ampia partecipazione pubblica locale al relativo capitale e finalizzato a ottenere una proposta per il conferimento del ramo d'azienda di vendita dell'energia elettrica gestita dal Comune, ha portato l'ente locale a ritenere tale soluzione come la più idonea a soddisfare le esigenze dell'amministrazione e quelle degli utenti.

Il provvedimento precisa, altresì, che la scelta di conferire il ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica in Dolomiti Energia S.p.A è derivata anche dal fatto che già diversi enti locali della provincia hanno optato per tale soluzione, al fine di alleggerire le proprie strutture da un'attività *“disomogenea”* rispetto alle attività istituzionali tipiche dell'ente comunale, sempre più impegnative e gravose.

Con riguardo all'onere di motivazione in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria, il Comune ha evidenziato nella delibera che, al fine di determinare la quota di partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A. in relazione al conferimento in natura, si è resa necessaria l'acquisizione di una relazione peritale per la stima del valore dei beni oggetto di conferimento, per consentire all'ente le opportune e dovute scelte gestionali, che, alla data del 30 settembre 2022, ha valutato il relativo *asset* (costituito dai clienti in regime di maggior tutela), in euro 139.000,00.

Va precisato che la perizia datata 30 settembre 2022 costituisce un aggiornamento di quella rilasciata dal medesimo professionista in data 2 novembre 2021.

Il documento, infatti, dà conto che, nel periodo trascorso, si è modificato il contesto di riferimento per l'aumento della perdita di acquisto della moneta, che incide sulla componente del *risk free* nella determinazione del tasso e perché *"più tempo trascorre, meno vale il ramo d'azienda."*

Trattandosi del conferimento di una attività patrimoniale e, quindi, di valori già presenti nella disponibilità dell'ente, non si rinvencono elementi di criticità circa la sostenibilità soggettiva dell'operazione, dal punto di vista degli equilibri di bilancio dell'ente; mentre, per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, e, quindi, della capacità della conferitaria di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del conferimento, il Comune riporta, nel provvedimento, i risultati d'esercizio di Dolomiti Energia S.p.A., che, per gli anni dal 2015 al 2020, sia per quanto concerne gli utili netti, sia per l'Ebitda, sono estremamente positivi.

L'esercizio 2021, al contrario dei precedenti, ha chiuso con una significativa perdita (euro 3.627.000 ed Ebitda negativo per euro 1.548.000), come pure in passivo è prevista la chiusura dell'esercizio 2022.

Il Comune riconduce i risultati negativi degli ultimi esercizi ad *"eventi del tutto imprevedibili"*, minimizzando i rischi, dal momento che le elevate riserve patrimoniali della società, quantificate in ca. 90 milioni di euro, consentirebbero di coprire le perdite, senza richiedere apporti finanziari agli azionisti.

Sul punto, il Collegio rileva che, dal confronto delle *performance* di bilancio dell'esercizio 2021 di Dolomiti Energia S.p.A. con altre società *multiutility*, emergono risultati meno brillanti.

Infatti, l'Ebit margin (indice che misura l'incidenza dell'Ebitda sul fatturato) è stato pari al 12% per la società trentina; mentre è risultato nettamente migliore per Acea (33%), per Iren (27%), per ENEL (24%), per A2A (18%), per Hera (16%).

Pertanto, la previsione del Comune di incassare quote di dividendo dal conferimento del ramo d'azienda non pare, almeno per l'immediato futuro, una prospettiva concreta, ma piuttosto e più realisticamente, una mera aspettativa.

Con riguardo all'onere di motivazione in ordine alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, cc. 1 e 3, TUSP), l'atto deliberativo precisa che la partecipazione permette al Comune di Cavalese di continuare ad essere presente nel settore elettrico, per partecipare ad ogni iniziativa ed aspetto d'influenza decisionale, che possa facilitare politiche di utilizzazione e vendita dell'energia attente ai valori

di natura non prettamente commerciale, nell'interesse delle collettività servite.

A tale proposito, elemento non trascurabile nella scelta finale dell'Ente sembrerebbe l'impegno assunto da Dolomiti Energia S.p.A. di aprire uno sportello clienti a Cavalese, 5 giorni su 7; servizio che non sarebbe stato garantito, a detta del Comune, nel caso fossero state percorse altre iniziative per la cessione del ramo di azienda.

Osserva il Collegio che la partecipazione al capitale della società nella misura infinitesimale dello 0,08% (cd. partecipazione polvere) non consente margine di influenza sulle decisioni societarie, fatta salva l'ipotesi di sottoscrizione di patti para-sociali con gli altri enti pubblici locali, che consentano, nell'insieme, di influenzare le politiche perseguite dall'organismo partecipato.

In merito alla nota di impegno di Dolomiti Energia S.p.A. all'apertura dello sportello fisico - elemento che sembrerebbe aver inciso in modo significativo nella decisione finale - andrebbe assicurata la formalizzazione contrattuale del mantenimento nel tempo del servizio.

Il provvedimento, poi, appare sufficientemente motivato sotto il profilo della valorizzazione degli interessi generali: l'operazione di conferimento del ramo di azienda a Dolomiti Energia S.p.A. è ritenuta, dal Comune, funzionale alla relativa valorizzazione e, al contempo, idonea a rispettare le esigenze degli utenti che, attualmente, sono approvvigionati dal Comune in regime di maggior tutela, anche con riguardo al buon andamento dell'azione amministrativa, considerati i costi e la complessità della gestione commerciale del settore della vendita di energia, che richiede competenze professionali di livello specialistico, non presenti all'interno dell'organico.

La deliberazione, invece, non dà evidenza della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tuttavia, considerati i valori complessivi dell'operazione, non sembrano sussistere, allo stato, profili di problematicità.

2) Metodo di scelta della società acquirente il ramo di azienda e valore delle azioni.

Pur non attenendo alla tipologia di verifica effettuata in tale sede, la Sezione non può esimersi dal rilevare che non sono chiarite, nella motivazione del provvedimento, le ragioni per le quali non sia stata attivata una procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo aziendale relativo alla commercializzazione dell'energia elettrica di proprietà del Comune di Cavalese.

Se è vero, infatti, che l'Ente ha proceduto, con un primo sondaggio, a proporre l'acquisto alla società ACSM Trading S.p.A di Primiero-San Martino di Castrozza, che ha, però, declinato la proposta, di fatto, non sono state attivate le procedure dettate dalla l.p. 19 luglio 1990, n. 23

“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, applicabile ai comuni per effetto dell’art. 5, c. 1, lett. b) della l.p. n. 2/2016 per la cessione di un asset del patrimonio comunale.

Nemmeno di immediata evidenza appare la convenienza economica, per l’ente, dell’acquisto delle azioni, con sovrapprezzo, della società cessionaria, a fronte del conferimento in natura del ramo d’azienda.

In proposito, peraltro, è da considerare che, mentre è direttamente riconducibile alla esclusiva volontà dell’ente la decisione di procedere alla dismissione della rete distributiva, è verosimile che la scelta del conferimento sconti la necessità di rinvenire un punto di incontro con la controparte.

Anche alla luce della progressiva perdita di valore del relativo ramo d’azienda, è verosimile che la scelta del conferimento sconti l’esigenza di assicurare, nei tempi più contenuti, il trasferimento in favore di un soggetto che, comunque, si impegna ad assicurare la presenza fisica della propria struttura operativa a Cavalese, attraverso il servizio di sportello per gli utenti, dopo il fallito sondaggio effettuato con altro importante operatore presente sul territorio provinciale, comunque a prevalente partecipazione pubblica.

È necessario, infine, sottolineare che non risultano esplicitate le modalità di calcolo del sovrapprezzo delle azioni, limitandosi il provvedimento a indicare come riferimento l’ottenimento di 17.263 azioni, pari allo 0,08% del capitale sociale di Dolomiti Energia S.p.A., senza, tuttavia, evidenziare i dati di bilancio della società, dai quali sia desumibile la relativa quantificazione.

Nella documentazione trasmessa alla Sezione, è presente la nota della citata società del 23 novembre 2022, nella quale viene comunicato all’ente locale che *“sottoponendo l’aumento del capitale alla disciplina degli articoli 2433 ter e 2433 quater c.c., sulla base della perizia di stima pervenuta, per un importo di € 139.000 con l’emissione di n. 17.263 azioni ordinarie, con godimento a partire dall’esercizio 2023 (e pertanto con pagamento dei dividendi di competenza dell’esercizio sociale 2023 nel 2024), aumento che sarà liberato in natura per il valore nominale di € 17.263 ed un sovrapprezzo di € 121.737. Per tale effetto il valore di ciascuna azione di nuova emissione, a fronte di tale conferimento, che verrà proposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione e all’Assemblea, sarà pari ad € 8,052 dei quali 1,00 € per valore nominale ed € 7,052 quale sovrapprezzo.”.*

Il contenuto della nota non risulta suffragato da ulteriore documentazione istruttoria finalizzata a fondare la complessiva valutazione economica della partecipazione azionaria, da parte dell’ente locale.

Con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di questa Corte e considerato che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo di conformità, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cavalese n. 40 del 7 dicembre 2022, trasmessa il 9 dicembre 2022.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cavalese e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

I Relatori

Cons. Giuseppina MIGNEMI

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

Cons. Tullio FERRARI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI